

è ora!



BISOGNI E MERITI

ORGANO DEL NUOVO PSI

26 SETTEMBRE 2014

Direttore Responsabile **GIANFRANCO POLILLO** - Direttore Editoriale **MARIA BALDARI**

ANNO I N.3

Riforma della giustizia

INGIUSTIZIA E' FATTA!: parte 2

LA RUBRICA

di **Athos**

...segue dal precedente numero

E dunque lo Stato, nell'usare il suo potere/dovere di tutela dell'ordine sociale, è tenuto a sacrificare i diritti dell'imputato entro e non oltre certi limiti, per non ledere - con eccessi socialmente ingiustificati - lo stesso interesse generale. Passando agli esami degli aspetti particolari del disegno di legge, deve innanzitutto osservarsi come sia universalmente accettata la ratio che giustifica la prescrizione, ovvero l'attenuarsi o il venir meno dell'interesse dello Stato alla pretesa punitiva. Insomma è il decorso del tempo che, come avviene per tanti altri fenomeni umani, esprimere la sua funzione sanatoria.

Quello che rende inutile, quando non addirittura dannoso, la perseguibilità di taluni fatti/reato. Ne sono conferma le ipotesi di imprescrittibilità previste per taluni reati che, allarmando la collettività, meritano per la loro gravità di essere comunque e sempre perseguiti. Ciò posto, non si può senza violare anche le norme di cui all'art 3 della Costituzione e dell'art 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ed insieme il principio di celerità ed economia del processo,

prolungarne i termini di prescrizione sarebbe sin troppo "irragionevole", ovvero in netto contrasto con gli elementari principi di logica ed esperienza, pretendere di tradurre in legge una tale stridente e manifesta contraddizione.

È per questo che da più parti fu seriamente censurata la decisione della corte costituzionale che vanificava la legge intesa ad abbreviare, in termini di civiltà, il processo penale, con l'escludere - e perciò a non protrarre oltre il "male" del processo - l'appello del pubblico ministero nel caso di assoluzione dell'imputato in primo grado; scelta parlamentare assunta anche nel doveroso riconoscimento del principio "favore libertatis".

Oggi invece si vorrebbe, come riferiscono i giornali:

A) far decorrere il termine prescrizione non già dal tempo del commesso reato (quando cioè, leso l'ordinamento, nasce il diritto dello Stato alla pretesa punitiva) bensì dalla data di accertamento; con l'effetto, invero assurdo, di rischiare di rendere la perseguibilità del reato a tempo indeterminato, senza alcun riguardo verso gli interessi protetti della persona e dello stato di diritto; B) far decorrere ex novo il termine prescrizione, nel caso di condanna di primo grado; proposta che appare informata allo spirito di cui alla citata sentenza costituzionale, in

entrambi i casi e prescindendo da ogni altra considerazione, si creerebbero - in ragione dei tempi diversi di accertamento, dei fatti o delle condanne di primo grado - inaccettabili disparità di trattamento tra migliaia di casi analoghi; in pratica si rimetterebbe allo zelo della polizia il tempo di accertare il fatto/reato o, nella seconda ipotesi, alla discrezionalità del giudice la data di fissazione e decisione del relativo processo.

Quanto dire - come osservavano gli antichi - "habent sua sidera lites" si tratta, insomma, di evenienze non certo auspicabili per un elementare senso di giustizia e che consigliano il rifiuto di tali proposte. È utile aggiungere che l'istituto della decadenza, nel senso d'impedimento all'esercizio dell'azione penale, in ordine a fatti commessi in tempi lontani, rispetto all'accertamento degli stessi, conferma, non solo che si tratta di un diritto/potestà rinunciabile da parte dello Stato (analoghi casi amnistia e indulto) ma anche - come si diceva - scandisce il venir meno dell'interesse alla punibilità.

In conclusione, se la disciplina normativa della prescrizione prevede che al suo verificarsi lo Stato rinuncia alla pretesa punitiva, correlativamente l'imputato (dottrina e giurisprudenza unanimi) a un preciso diritto a non essere processato oltre, sempre che non vi rinunci. In ogni caso la prescrizione non esime l'imputato dal rispondere sul piano civile dei danni conseguenti alla sua azione in favore della parte offesa. Così stando le cose, sarebbe piuttosto preferibile e ragionevole porre finalmente mano ad altri provvedimenti, capaci di ridurre i tempi dei processi.

...segue al prossimo numero

è ora!

Direttore Responsabile
Gianfranco Polillo

c/o Avv. R. Tibaldi
C.so Garibaldi, 82 - 82100 Benevento
Via Archimede, 10 - 00197 Roma
Tel.: 391.3762521

on-line: www.eorasocialista.it
e-mail: nuovopsi@arubapec.it

Reg. Tribunale di Benevento n.1013/14
Dep. in Cancelleria il 23/06/2014

stampato in proprio